

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Alla legge regionale della Regione Veneto 9 maggio 1975, n. 54 viene apposta la seguente modifica: all'art. 1, III comma, lett. B) e all'art. 2, III punto, inserire dopo le parole « dei Teatri di Tradizione », le parole « delle Istituzioni Concertistico-Orchestrale ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 28 gennaio 1977

Tomelleri

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1977, n. 13.

Modifica della legge regionale 9 maggio 1975, n. 54.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto